



Repertorio N.17.187

Raccolta N.12.044

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di aprile.

In Catania al Corso Italia n.10, alle ore quindici e dieci.

Avanti a me Dott. Giuseppe Balestrazzi, Notaio residente in Belpasso, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE

la signora FAVARA SCACCO CINZIA CONCETTA, nata a Catania il 20 agosto 1967, domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e come tale legale rappresentante dell'Associazione "**L'ALBERO DEI DESIDERI - ENTE DEL TERZO SETTORE**", con sede in Catania alla Via Filippo Paladino n.11, codice fiscale 93162430875, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Rep. n.43337), D.D.G. n.2032 del 27 ottobre 2022.

Sono certo io Notaio dell'identità personale della comparente la quale mi fa richiesta di redigere il verbale dell'assemblea - limitatamente alla parte straordinaria - dell'Associazione "**L'ALBERO DEI DESIDERI - ENTE DEL TERZO SETTORE**", assemblea indetta in questo luogo, giorno ed ora, nei modi e termini previsti dal vigente statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione Bilancio 2025 e Bilancio Sociale 2025;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Rinnovo Organo Monocratico di Controllo;
4. Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

1. Variazione Denominazione Sociale

Assume la presidenza, a norma di statuto, la comparente signora Favara Scacco Cinzia Concetta, nella sopra spiegata qualità, la quale mi richiede di verbalizzare l'andamento dell'assemblea, limitatamente alla parte straordinaria.

Il Presidente, in primo luogo, constata, fa constatare e dà atto che sono presenti:

- per la compagine sociale, personalmente e/o per deleghe che restano acquisite agli atti dell'associazione, tutti gli associati;

- per il Consiglio Direttivo sé medesima nella qualità di Presidente ed i Consiglieri signori Militello Angela, nata a Catania il 22 giugno 1976, e Ventura Teresa Maria, nata a Catania l'11 giugno 1964;

- per l'Organo di Controllo il Controllore Unico Dott. Cifrodelli Rodolfo, nato a Catania il 10 marzo 1964.

Il tutto come risulta dal foglio presenze che al presente at-

Registrato a Catania

in data 5 Maggio 2026

al N.15688 Serie 1T

to si allega di lettera "A".

Pertanto il Presidente verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno relativamente alla Parte Straordinaria.

Passa quindi ad esporre agli associati le ragioni che rendono opportuna la modifica della denominazione sociale da "L'ALBERO DEI DESIDERI - ENTE DEL TERZO SETTORE", a "WonderLAD - ENTE DEL TERZO SETTORE".

Dichiara altresì che ove dovesse essere deliberato quanto proposto, si renderebbe necessario modificare gli articoli 1), 7.4), 46.1) e 46.4) dello statuto sociale.

Il Controllore Unico, Dott. Cifrodelli Rodolfo, esprime parere favorevole alla proposta formulata dal Presidente.

Invita quindi gli intervenuti a discutere e deliberare in merito.

L'assemblea, udite le proposte del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, con voto palese, per come dichiara il Presidente,

DELIBERA

1. di modificare la denominazione sociale da "L'ALBERO DEI DESIDERI - ENTE DEL TERZO SETTORE", a "WonderLAD - ENTE DEL TERZO SETTORE"; in conseguenza di quanto deliberato di modificare gli articoli 1, 7.4, 46.1 e 46.4 dello statuto sociale, secondo quanto proposto dal presidente;

2. di approvare il nuovo testo di statuto sociale che, coordinato con le modifiche apportate, al presente si allega sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea conferisce, quindi, al Presidente i più ampi poteri per l'esecuzione della presente delibera.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore quindici e venti.

Le spese del presente successive e consequenziali a carico della Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto in assemblea, unitamente agli allegati, alla comparsa che lo approva, lo dichiara conforme alla verità ed alla volontà espressami e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore quindici e trenta.

Il presente atto, scritto a mia cura e da persona di mia fiducia, consta di tre pagine di un foglio fin qui.

F.to: Cinzia Concetta Favara Scacco - Giuseppe Balestrazzi.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO

Repertorio N. 17.187

Raccolta N. 12.064

FOGLIO DELLE PRESENZE

ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

"L'ALBERO DEI DESIDERI - ENTE DEL TERZO SETTORE"

DEL 27 APRILE 2026

ASSOCIATI:

- FAVARA SCACCO CINZIA CONCETTA, nata a Catania il 20 agosto 1967; *Cinzia Concetta Favara Scacco*

- MILITELLO ANGELA, nata a Catania il 22 giugno 1976; *Angela Militello*

- COMITINI ROSALIA, nata ad Acireale l'11 febbraio 1958, per delega a QUATTRONE ANNA MARIA RITA, nata a Catania il 22 maggio 1980; *Anna Maria Rita Quattrone*

- LANDOLINA FRANCESCO, nato a Catania il 25 febbraio 1966, per delega a SANTOCONO GIAMPIERO, nato a Catania il 30 aprile 1962; *Giampiero Santocono*

- MONDO RICCARDO, nato a Catania il 14 settembre 1962, per delega a QUATTRONE ANNA MARIA RITA, nata a Catania il 22 maggio 1980; *Anna Maria Rita Quattrone*

- POLLICINA SALVATORE, nato a Piedimonte Etneo l'1 febbraio 1956, per delega a SANTOCONO GIAMPIERO, nato a Catania il 30 aprile 1962; *Giampiero Santocono*

- SANTOCONO GIAMPIERO, nato a Catania il 30 aprile 1962;

P. Santocono

- VENTURA TERESA MARIA, nata a Catania l'11 giugno 1964;

T. Ventura

- CARUSO ROSARIO, nato a Catania il 28 maggio 1977;

R. Caruso

- QUATTRONE ANNA MARIA RITA, nata a Catania il 22 maggio 1980;

A. M. R. Quattrone

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- FAVARA SCACCO CINZIA CONCETTA, nata a Catania il 20 agosto

1967 *C. Scacco*

- MILITELLO ANGELA, nata a Catania il 22 giugno 1976;

A. Militello

- VENTURA TERESA MARIA, nata a Catania l'11 giugno 1964;

T. Ventura

ORGANO DI CONTROLLO

- CIFRODELLI RODOLFO, nato a Catania il 10 marzo 1964.

R. Cifrodelli



ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N.17.187 - RACCOLTA N.12.044
STATUTO

TITOLO I- DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - OGGETTO - DURATA

Art.1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "WonderLAD - ENTE DEL TERZO SETTORE" (d'ora innanzi l'Associazione). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Simbolo dell'Associazione e contrassegno delle sue attività è un albero stilizzato il cui tronco di forma triangolare è verde e la chioma è composta da cerchi concentrici di vario colore.

Art.2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Catania alla Via Filippo Paladino n.11 e sede operativa in Catania alla Via Santa Sofia n.78, IV Piano, presso il Centro di Riferimento Regionale di Ematologia ed Oncologia Pediatrica Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - "Gaspere Rodolico" - "San Marco".

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali o operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art.3 - Scopo

3.1. L'associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività

di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi;
- di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Art.4 - Oggetto

4.1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nei settori dell'assistenza psicologica, psico-sociale, sanitaria e socio-sanitaria, nonché nel settore della formazione per il perseguimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: svolgere attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria e socio-sanitaria in tutte le forme ed a favore del bambino o del paziente affetto da malattia oncologica o qualunque altra patologia dell'area pediatrica ed alla sua famiglia o di soggetti di qualsiasi età ed estrazione sociale, sia italiani che stranieri, che per qualsiasi motivo si trovino, o siano a rischio di trovarsi, in situazione di difficoltà, di bisogno o di svantaggio psichico, fisico, sociale e familiare; costituire luoghi di sosta, accoglienza socializzazione per le famiglie e i bambini ammalati; promuovere modelli/protocolli di trattamento psicologico e della riabilitazione di pazienti oncologici e pediatrici e delle altre persone interessate da tali patologie o da altre condizioni di svantaggio o disagio fisico o psichico; di perseguire l'uniformità del trattamento dei pazienti oncologici e pediatrici nei diversi centri di cura; promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento, modelli di intervento innovativi; incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scel-

ta autonoma consapevole; operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale e psicologico, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.

Le modalità di intervento saranno, a titolo esemplificativo: attività di informazione ed educazione; interventi psicologici, psicoterapeutici, psico-sociali, della riabilitazione psicomotoria, neuromotoria, logopedica, fisioterapica, fisiologica e socio assistenziali rivolti a pazienti sotto trattamento, alle persone sottoposte in passato a terapia, ai familiari, alle persone a rischio di patologie oncologiche o altre patologie pediatriche e non, all'équipe curante nonché a persone di qualsiasi età ed estrazione sociale, sia italiani che stranieri, che per qualsiasi motivo si trovino, o siano a rischio di trovarsi, in situazioni di difficoltà, di bisogno o di svantaggio psichico, fisico, sociale e familiare; l'impiego di tutte le forme di modalità psicodiagnostiche, attività di ricerca comunque finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale, con la possibilità di collaborazione ed integrazione dell'attività con Enti universitari e/o enti ed organismi pubblici e privati promotori dell'attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale; promozione dell'attività culturale e didattica ed organizzazione di incontri, seminari, gruppi di studio, corsi di divulgazione, formazione ed aggiornamento comunque inerenti allo scopo sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali innanzi elencate ad eccezione delle attività direttamente connesse (nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente), fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano:

a) stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e/o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) stipulare accordi di collaborazione e/o adesione con altre organizzazioni od enti, pubblici e/o privati, italiani ed esteri, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo. Le proposte di adesione vengono sottoposte al Consiglio Direttivo che, sentito il parere del Consiglio Nazionale ove costituito, le approva;

d) scrivere, stampare, pubblicare e diffondere qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, ma-

nifesto, anche a mezzo internet o qualsiasi altro mezzo di informazione;

e) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni o eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui al presente Statuto;

g) svolgere attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali, direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo;

h) promuovere la raccolta di contributi a favore dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;

i) promuovere ed organizzare occasionalmente campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;

l) gestire, come attività direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, soggiorni estivi ed invernali, centri diurni, luoghi di sosta, accoglienza e socializzazione per le famiglie ed i bambini ammalati, laboratori protetti, centri d'ascolto e centri d'accoglienza, unità di strada ed attività di volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà chiedere tutte le agevolazioni contributive nonché i finanziamenti agevolati previsti dalla presente e futura normativa sia nazionale, sia comunitaria. L'Associazione potrà altresì dotarsi, nelle forme che saranno ritenute più idonee, anche a titolo oneroso, di locali da adibire alle attività istituzionali o a quelle alle medesime direttamente connesse.

In via secondaria e strumentale l'associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'articolo 6 del C.T.S..

Art.5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art.6 - Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art.7 - Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associato" o gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno

partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che, quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senza altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione prevista dalla Normativa applicabile).

7.4 Sono "*Amici di WonderLAD*" le persone fisiche e/o giuridiche, enti o istituzioni che, condividendo le finalità dell'associazione, versano un contributo nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche la periodicità dei contributi richiesti, la durata della qualità di "*Amici di WonderLAD*" e le cause di perdita della medesima. Gli "*Amici di WonderLAD*" non posseggono la qualità di Associato e quindi non hanno nessuno dei diritti spettanti agli associati; essi possono essere ammessi a partecipare alle iniziative organizzate dall'associazione, secondo le modalità che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.8 - Pluralità degli Associati

8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Art.9 - Diritti ed Obblighi degli Associati

9.1. Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art.10 - Ammissione degli Associati

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha il diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia

comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda, può presentare ricorso al Collegio Arbitrale, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della Domanda.

10.8. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame ed alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia accolta.

Art.11 - Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art.12 - Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento

della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a seguito della deliberazione di esclusione.

TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art.13 - Patrimonio iniziale

13.1. Il Patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Art.14 - Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificatamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura, conseguiti per effetto dell'attività dell'associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da

quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Art.15 - Quota iniziale e Quota annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale ed alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale ed alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Art.16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, dimi-

nuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto al quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art.17 - Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dalla Statuto e dalla normativa applicabile, né attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art.18 - Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art.19 - Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca ed adotta, senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Art.20 - Divieto di distribuzione

20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.21 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimonio destinato a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adempimenti, le norme di cui agli art.2447-bis c.c.

TITOLO IV - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**Art.22 - Organi**

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi l'"Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea);
- i) il Comitato Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo

vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

SEZIONE I

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art.23 - Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art.24 - Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

24.2 L'assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Art.25 - Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede dell'associazione.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso

spedito a mezzo raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

a) agli associati, a mezzo raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, a mezzo raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata agli indirizzi da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. L'Assemblea, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.26 - Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 27 - Deliberazione dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non

può ricevere più di due deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio e per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e di principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al presidente ed al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

SEZIONE II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28 - Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati,
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Art. 29 - Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto a scelta dell'assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere.

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicati da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'interdittato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Art.30 - Gratuità dell'incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere o membro del Comitato esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 31 - Durata della carica

31.1. Il consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ne sia fatta richiesta da almeno tre dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da tratta-

re.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 33 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presente almeno metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

33.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.5. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al presidente ed al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli interventi di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.34 - Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art.28 CTS.

Art.35 - Comitato Esecutivo

35.1. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

SEZIONE III

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

Art. 36 - Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.37 - Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione dell'associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato esecutivo e del Libro degli Associati.

Art.38 - Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

SEZIONE IV

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art.39 - Composizione dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo è formato secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Assemblea degli associati, attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei revisori Legali; oppure: un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori effettivi ed almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure: soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art.40 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il

fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art.41 - Durata in carica dell'Organo di Controllo -

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art.42 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del C.T.S.;

f) attesta che il bilancio sociale sita stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 C.T.S.;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e

del Comitato Esecutivo.

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti la metà dei suoi componenti ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei controllori più anziano d'età.

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al presidente ed al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

42.12. Il compenso per l'incarico di membro dell'Organo di Controllo è stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

Art. 43 - Esercizio della funzione di revisore legale

43.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei Revisori Legali.

Art.44 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

44.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del revisore legale è disciplinata dall'art.28 CTS.

SEZIONE V

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 45 - Comitato Scientifico

45.1. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare la costituzione di un Comitato Scientifico, di cui possono essere membri anche non soci, che possa essere interpellato dal Consiglio Direttivo per fornire pareri non vincolanti sugli aspetti tecnici delle modalità di intervento, su altre materie di carattere scientifico che abbiano rilevanza sulle attività rientranti nello scopo sociale e su altre materie stabilite dall'assemblea con apposita delibera.

SEZIONE VI

ORGANI NAZIONALI

Art. 46 - Organi Nazionali

46.1. Potranno essere costituite articolazioni territoriali dell'Associazione, denominate "*Associazione WonderLAD Ente del Terzo Settore - sede di...*".

46.2. La proposta di costituzione di una sede locale deve essere avanzata da almeno cinque persone (soci promotori) ed indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo valuta la proposta pervenuta alla luce dei criteri e dei requisiti che saranno preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso. La valutazione del Consiglio Direttivo è comunque discrezionale ed il presente statuto o quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in merito ai requisiti di ammissione non fanno sorgere a favore dei terzi alcun diritto o aspettativa in merito alla costituzione di una sede locale dell'Associazione.

46.3. La costituzione della Sede locale è autorizzata dal Consiglio Direttivo, e consente l'utilizzazione del nome dell'associazione nella denominazione della sede locale, secondo quanto appresso indicato, e del logo dell'Associazione, che sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'Associazione stessa.

46.4. Entro un mese dall'autorizzazione, i promotori della Sede locale costituiscono un'Associazione denominata "*WonderLAD Ente del Terzo Settore - sede di...*", seguito dall'indicazione del Comune presso il quale l'articolazione locale colloca la sua sede, utilizzando come modello la bozza di statuto indicata dal Consiglio Direttivo nella delibera di autorizzazione. Lo statuto della sede locale recepisce e condivide lo scopo sociale e le finalità meglio esposti nel presente statuto. Successivamente lo statuto della sede locale potrà essere modificato per quanto concerne l'oggetto sociale e le attività sociali solo previo assenso del Consiglio Direttivo della presente Associazione.

46.5. Le sedi locali sono costituite come enti distinti dal-

l'Associazione, hanno propria autonomia e responsabilità patrimoniale. Hanno i propri organi, distinti da quelli dell'Associazione, che sono eletti dai soci della sede locale. I soci della sede locale non sono di diritto soci dell'Associazione. Il Presidente della sede locale cura i collegamenti fra la sede locale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il Consiglio Nazionale di cui fa parte.

46.6. Le sedi locali promuovono, in piena autonomia, attività, iniziative e rapporti diretti a perseguimento degli scopi di cui al presente statuto, recepiti nello statuto di ciascuna sede locale, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi del Consiglio Direttivo.

46.7. Le sedi locali si obbligano a rispettare le direttive e le prescrizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, e ciò anche per quanto riguarda le modalità e protocolli di intervento, gli standards da rispettare nell'azione della sede locale, nonché ogni altro aspetto relativo alle attività rientranti nell'oggetto sociale.

46.8. Il Consiglio Direttivo, con decisione motivata ed inappellabile, può revocare l'autorizzazione alla singola Sede Locale, nel caso in cui la stessa sia in modo perdurante inattiva, o priva di almeno cinque membri effettivi ed attivi, oppure le attività della Sede non siano conformi allo scopo sociale od alle finalità indicate nel presente statuto, allo statuto della sede locale, alle direttive, prescrizioni ed indirizzi del Consiglio Direttivo, in caso di insanabile contrasto fra la sede locale e l'Associazione. Legittimato a disporre la revoca è il Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo. La revoca dell'autorizzazione determina l'inibizione dell'uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo dell'Associazione.

Art. 47 - Consiglio Nazionale

47.1. Il Consiglio Nazionale è composto dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Presidenti di ciascuna Sede Locale.

47.2. Il Consiglio Nazionale è l'organo di raccordo e confronto fra l'Associazione e le Sedi Locali. La sua funzione è quella di garantire l'uniformità dell'azione dell'Associazione e delle sedi locali sul territorio nazionale. Il Consiglio Nazionale prepara proposte di indirizzi e direttive per tutte le sedi locali che vengono sottoposti per l'approvazione al Consiglio Direttivo che, ove ritenga opportuno, li fa propri rendendoli vincolanti per tutte le Sedi Locali.

47.3. Il Consiglio Nazionale elegge fra i suoi componenti un Presidente, che resta in carica due anni. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio Nazionale, o in caso di scadenza del suo mandato, o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Consiglio Direttivo.

47.4. Il Consiglio Nazionale si riunisce su richiesta del Presidente del medesimo o di almeno un quinto dei suoi componenti, è validamente costituito con la presenza della metà

più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente e possono anche essere tenute anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al presidente ed al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli interventi di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

47.5. Il Consiglio nazionale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, senza conteggiare ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo il rappresentante della sede locale interessata dalla delibera, può proporre all'assemblea della singola sede locale, che può deliberarla, la decadenza dalla carica dei propri rappresentanti al Consiglio Nazionale e/o dell'organo amministrativo della sede locale per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto. In tal caso assegna un termine per la convocazione di detta assemblea e, ove non vi provveda l'organo amministrativo della sede locale, può convocare direttamente l'assemblea nei termini fissati dalle norme dello Statuto o dai singoli regolamenti. Resta salva la possibilità del Consiglio Direttivo di valutare il comportamento della sede locale in occasione delle delibere assunte sulle proposte formulate dal Consiglio Nazionale ai fini della revoca dell'autorizzazione, ove ne ricorrano gli estremi.

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Art.48 - Esercizi associativi

48.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art.49 - Bilancio di esercizio

49.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.50 - Bilancio sociale

50.1. Per ogni esercizio, nei casi in cui è obbligatorio per legge, è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.51 - Scritture contabili

51.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritti dalla normativa applicabile.

Art. 52 - Libri dell'Associazione

52.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

52.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

52.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

52.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detto Libro e l'estrazione di copie da esso.

52.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

52.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati ed i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 53 - Devoluzione del Patrimonio

53.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - ARBITRATO

Art. 54 - Clausola Compromissoria

54.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'As-

sociazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

54.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera Arbitrale istituita presso al Camera di Commercio di Milano.

54.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove l'Associazione ha sede.

54.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.to: Cinzia Concetta Favara Scacco - Giuseppe Balestrazzi.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

DI COPIA DIGITALE AD ORIGINALE CARTACEO

Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE BALESTRAZZI, Notaio in Belpas-
so, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Catania e Caltagirone,

certifico ed attesto

mediante apposizione al presente file della mia firma digita-
le (rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certifi-
cation Authority), che la presente copia è conforme all'ori-
ginale documento cartaceo nei miei rogiti, sottoscritto ai
sensi di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Belpasso, lì 11 Maggio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Giuseppe Balestrazzi



Firmato digitalmente da
GIUSEPPE BALESTRAZZI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
CATANIA E
CALTAGIRONE:80010700872